



Bruxelles, 24.8.2021
COM(2021) 484 final

2021/0277 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio UE, Colombia, Ecuador, Perù con riguardo alle modifiche delle appendici 2, 2A e 5 dell'allegato II dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato per il commercio UE, Colombia, Ecuador, Perù in riferimento alla prevista adozione di una decisione del comitato per il commercio istituito dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra ("accordo commerciale")¹.

Tale decisione riguarda un aggiornamento dell'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario ("regole specifiche per prodotto"), contenuto nelle appendici 2, 2A e 5 dell'allegato II dell'accordo commerciale, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa ("allegato II"), per tenere conto delle versioni 2012 e 2017 del sistema armonizzato (SA)².

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo commerciale EU, Colombia, Ecuador e Perù

L'accordo commerciale mira ad aumentare gli scambi bilaterali tra l'UE e la Colombia, l'Ecuador e il Perù. L'accordo commerciale è applicato in via provvisoria con il Perù dal 1° marzo 2013, con la Colombia dal 1° agosto 2013 e con l'Ecuador dal 1° gennaio 2017.

2.2. Il comitato per il commercio

Ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'accordo commerciale il comitato per il commercio può modificare le regole di origine specifiche di cui all'allegato II dell'accordo commerciale. Le decisioni che adotta sono adottate per consenso dei rappresentanti dell'UE e dei paesi andini firmatari (Colombia, Ecuador e Perù).

2.3. L'atto previsto del comitato per il commercio

Il comitato per il commercio è tenuto adottare, mediante procedura scritta, una decisione relativa alle appendici 2, 2A e 5 dell'allegato II dell'accordo commerciale. L'atto previsto si prefigge di aggiornare le regole di origine "specifiche per prodotto" per tenere conto delle versioni 2012 e 2017 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA).

L'atto previsto diventerà vincolante per le parti a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo commerciale, secondo il quale "le decisioni adottate dal comitato per il commercio sono vincolanti per le parti, che prendono tutte le misure necessarie per attuarle".

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

L'atto previsto riguarda le appendici 2, 2A e 5 dell'allegato II dell'accordo commerciale relative alle regole di origine "specifiche per prodotto". A seguito della 7a riunione del sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine dell'UE, della Colombia, dell'Ecuador e del Perù, svoltasi dal 4 al 6 novembre 2019, e della successiva corrispondenza, si è convenuto di aggiornare le regole di origine "specifiche per prodotto" in

¹ Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù, e l'Ecuador, dall'altra (GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3).

² Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (Convenzione SA).

modo da rispecchiare le versioni 2012 e 2017 del sistema armonizzato (SA). È inoltre necessario correggere errori di lieve entità contenuti nelle appendici.

Appendici 2 e 2A dell'allegato II

L'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario è stabilito nell'appendice 2 dell'allegato II. Un addendum a tale elenco è contenuto nell'appendice 2A dell'allegato II. Tali regole specifiche per prodotto si basano sulla versione 2007 del sistema armonizzato (SA), che risulta ormai obsoleta a seguito degli aggiornamenti effettuati nel 2012 e nel 2017. L'atto previsto è volto a rispecchiare tali aggiornamenti.

Appendice 5 dell'allegato II

Taluni prodotti della pesca marittima originari del Perù che sono esportati nell'Unione europea sono soggetti a contingenti annui, i cui dettagli sono esposti nell'appendice 5 dell'allegato II. Analogamente alle appendici 2 e 2A, anche questa appendice deve essere aggiornata per rispecchiare le modifiche apportate al sistema armonizzato (SA) nel 2012 e nel 2017.

L'aggiornamento delle regole di origine "specifiche per prodotto" in conformità con gli aggiornamenti del sistema armonizzato (SA) costituisce una buona pratica dell'Unione europea. Anche se il sistema armonizzato (SA) 2022 sarà applicabile dal 1° gennaio 2022, è comunque utile rispecchiare le modifiche apportate al sistema armonizzato (SA) nel 2012 e nel 2017 nelle regole di origine "specifiche per prodotto", poiché gli esportatori saranno in grado di effettuare più agevolmente le correlazioni con il sistema armonizzato (SA) 2022.

La proposta si riferisce all'attuazione di un accordo commerciale preferenziale concluso nell'ambito della politica commerciale comune, un settore in cui l'Unione ha competenza esclusiva.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato per il commercio è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61 - 64.

L'atto, in questo caso una decisione, che il comitato per il commercio è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune dell'Unione.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è quindi costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del comitato per il commercio apporterà modifiche alle appendici dell'allegato II dell'accordo e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio UE, Colombia, Ecuador, Perù con riguardo alle modifiche delle appendici 2, 2A e 5 dell'allegato II dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo che istituisce un accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra ("accordo"), è stato firmato il 26 giugno 2012 dall'Unione a norma della decisione 2012/735/UE del Consiglio per quanto riguarda la Colombia e il Perù e l'11 novembre 2016 dall'Unione a norma della decisione (UE) 2016/2369 del Consiglio per quanto riguarda l'Ecuador. A norma dell'articolo 330, paragrafo 3, dell'accordo, esso è applicato in via provvisoria dal 1° marzo 2013 tra l'Unione e il Perù, dal 1° agosto 2013 tra l'Unione e la Colombia e dal 1° gennaio 2017 tra l'Unione e l'Ecuador.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii), dell'accordo, il comitato per il commercio può modificare le disposizioni dell'allegato II dell'accordo, che riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa.
- (3) Il comitato per il commercio è tenuto ad adottare, mediante procedura scritta, una decisione di modifica delle appendici 2, 2A e 5 dell'allegato II. L'appendice 2 (Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario), l'appendice 2A (Addendum all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario) e l'appendice 5 (Prodotti ai quali si applica la lettera b) della dichiarazione dell'Unione europea concernente l'articolo 5 in relazione ai prodotti originari della Colombia, dell'Ecuador e del Perù), che sono basate sul sistema armonizzato (SA) 2007, dovrebbero essere allineate alle regole di origine specifiche per prodotto previste dal SA aggiornato applicabile dal 2017. Tale allineamento comprende le modifiche introdotte dal SA 2012 e dal SA 2017 alle regole specifiche per prodotto delle appendici 2, 2A e 5. Considerato il numero di modifiche da apportare alle appendici, per motivi di chiarezza è opportuno che tali appendici siano sostituite integralmente.

- (4) L'adozione della decisione da parte del comitato per il commercio è prevista entro la fine del 2021.
- (5) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato per il commercio, poiché tale decisione avrà effetti giuridici nell'Unione.
- (6) La posizione dell'Unione nel comitato per il commercio dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del comitato per il commercio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato per il commercio riguardo alle modifiche delle appendici 2, 2A e 5 dell'allegato II dell'accordo si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato per il commercio di cui all'articolo 1 è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2021.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente